

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre
1988

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio
"Taleggio".

(GU n.44 del 22-2-1989)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli
articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme
regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1955, n. 1269, ed in
particolare l'art. 2, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione tipica del formaggio "Taleggio";

Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere,
a termini dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il
riconoscimento della denominazione di origine del detto "Taleggio";

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai
sensi dell'art. 4 della ricordata legge n. 125, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 1987;

Viste le istanze presentate avverso il parere del comitato sopra
citato con le quali veniva rappresentata l'esigenza di ampliare la
zona di produzione rispetto a quella inizialmente proposta tenuto
conto della tradizionalita' e della realta' produttiva del formaggio
tipico "Taleggio";

Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della
zona di produzione nonche' alla situazione tradizionale del formaggio
in discorso di accogliere esclusivamente le istanze riguardanti la
provincia di Treviso;

Considerato che il formaggio Taleggio, gia' riconosciuto a
denominazione tipica ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, e' un prodotto le cui
caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano
prevalentemente dalle condizioni ambientali e dalle consuetudini di
fabbricazione esistenti nella zona di produzione;

Ritenuto per i suesposti motivi di accogliere la domanda presentata

degli interessati per ottenere il riconoscimento della "denominazione di origine" in luogo della "denominazione tipica", in quanto rispondente alle effettive esigenze della produzione e della commercializzazione del formaggio Taleggio;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, la denominazione del formaggio Taleggio e' riconosciuta come denominazione di origine e, pertanto, non e' piu' da considerare come "tipica".

Art. 2.

La zona di produzione del formaggio a denominazione di origine "Taleggio" comprende:

regione Lombardia: l'intero territorio delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia;

regione Veneto: l'intero territorio della provincia di Treviso;

regione Piemonte: l'intero territorio della provincia di Novara.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi' 15 settembre 1988

COSSIGA

MANNINO, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste

BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1989

Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 26